

# *QUESTURA DI CROTONE*

Edizione 2012

## *Carta dei Servizi*

*A cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico*



## *Dal 1852 “Vicini alla Gente”*

*La Questura di Crotona ha realizzato questa “Carta dei Servizi” allo scopo di illustrare ai Cittadini e alle altre Istituzioni, i compiti degli uffici della Polizia di Stato ed i relativi servizi resi al pubblico, affinché i cittadini possano esercitare più agevolmente i propri diritti.*

*Ci auguriamo che la “Carta dei Servizi” possa costituire, per l’utente, un agevole strumento di conoscenza mediante il quale poter stabilire un miglior rapporto con l’Amministrazione.*

*Si rappresenta, ad ogni buon fine, che eventuali aggiornamenti alla presente carta servizi, dovuti a modifiche successive, introdotte con disposizioni legislative in tema di immigrazione, passaporti e licenze, potranno essere reperiti sul sito ufficiale della Questura di Crotona.*

---

# INDICE

---

<i>Prefazione</i> .....	2
<b>LA POLIZIA DI PROSSIMITÀ</b>	
<i>Ufficio Relazioni con il Pubblico</i> .....	6
<i>Sito Web</i> .....	8
<i>Commissariato di PS On-Line</i> .....	9
<i>Poliziotto di Quartiere</i> .....	10
<i>Casella Vocale</i> .....	10
<i>Ricezione Denunce a Domicilio</i> .....	11
<i>Denunce Via Web</i> .....	11
<i>Servizio 113 - Soccorso Pubblico</i> .....	12
<i>Cessione Fabbricati</i> .....	12
<i>Preavviso di Manifestazione</i> .....	13
<i>Teleallarmi</i> .....	13
<i>Schedine Alloggiati: informatizzazione sulla trasmissione dei dati all' autorità di pubblica sicurezza</i> .....	14
<b>UFFICI, REPARTI E SPECIALITÀ DISLOCATI NELLA PROVINCIA</b>	
<i>La Polizia Ferroviaria</i> .....	16
<i>La Polizia Stradale</i> .....	17
<i>La Polizia di Frontiera presso lo scalo Marittimo ed Aereo</i> .....	18
<i>Polizia Postale e delle Comunicazioni</i> .....	19
<i>Altri Uffici di Polizia</i> .....	20
<b>PASSAPORTI</b>	
<i>Passaporto Elettronico - Agenda Online -</i> .....	21
<i>Passaporto Elettronico</i> .....	22
<i>Passaporto per i Minori</i> .....	24
<i>Per Religiosi Missionari in esenzione tasse</i> .....	26
<i>Passaporto Collettivo</i> .....	27
<i>Doppio Passaporto</i> .....	28
<i>Passaporto Temporaneo</i> .....	28
<i>Contrassegno Telematico</i> .....	29

<i>Tempi per il rilascio del Passaporto</i> .....	29
<i>Passaporto per gli Animali da compagnia</i> .....	29

## **LICENZE DI POLIZIA**

<i>Licenze in Materia di Oggetti Preziosi</i> (Art. 127 del T.U.L.P.S.) .....	31
<i>Licenza per Agenzia d’Affari</i> (Art. 115 del T.U.L.P.S.) .....	35
<i>Licenza per Internet Point</i> .....	38
<i>Licenza per L’esercizio delle Scommesse</i> (Art. 88 del T.U.L.P.S.) .....	39

## **LICENZE IN MATERIA DI ARMI**

<i>Nulla Osta all’Acquisto di Armi</i> (Art. 35, comma 3 <sup>^</sup> del T.U.L.P.S.) .....	42
<i>Denuncia di Acquisto e Detenzione di un’Arma</i> (Art. 38 del T.U.L.P.S.) .....	43
<i>Licenza di collezione di Armi Comuni da sparo</i> (Art. 10 legge n.110/75) .....	43
<i>Licenza per la Collezione di Armi Antiche, Artistiche o Rare</i> (Art. 31 del T.U.L.P.S.) .....	43
<i>Licenza di Esportazione e/o Importazione di Armi Comuni da sparo</i> (Art. 31 del T.U.L.P.S.) .....	44
<i>Carta Europea delle Armi da Fuoco</i> (Art. 2 Decreto Legge nr.527/92) .....	45
<i>Licenza di Fabbricazione e/o Commercio di Armi Comuni da sparo</i> (Art. 31 del T.U.L.P.S.) .....	46
<i>Licenza Riparazione Armi Comuni da sparo</i> (Art. 8 Legge n.110/75) .....	47
<i>Licenza di Porto di Fucile per uso Caccia</i> (Art. 42 del T.U.L.P.S.) .....	48
<i>Licenza di Porto d’arma per Tiro a Volo</i> (Legge n.323/69) .....	49
<i>Licenza Trasporto di Armi Sportive</i> (Art. 3 LEGGE N.85/1986) .....	50
<i>Nulla Osta al Trasporto di Arma lunga comune da sparo su carta di riconoscimento per i componenti di società</i>	

<i>del tiro a segno riconosciute (Art. 76 R.D. n. 635/40)</i> .....	50
<i>Autorizzazione all'Acquisto di Esplosivi (Art.55 del T.U.L.P.S.)</i> .....	51
<i>Autorizzazione allo sparo di Fuochi d'Artificio (Art. 57 T.U.L.P.S.)</i> .....	52
<i>Altre competenze della Polizia Amministrativa</i> .....	52
<b>STRANIERI</b>	
<i>Tipologie dei provvedimenti di competenza</i> .....	54
<i>Il Permesso di Soggiorno</i> .....	55
<i>Istanze da presentare presso la Questura</i> .....	56
<i>Cittadini dell'Unione e loro famigliari</i> .....	57
<i>Istanze da presentare presso gli uffici postali</i> .....	58
<b>COMPETENZE DELLA PREFETTURA - U.T.G. - IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE</b>	
<i>Sportello Unico per l'Immigrazione</i> .....	61
<b>MINORI</b>	
<i>Informazioni in tema di minori</i> .....	63
<i>Ufficio Provinciale di Pubblica Tutela dei bambini e delle famiglie.</i> .....	63
<b>ARRUOLAMENTI E CONCORSI</b>	
<i>Ruolo degli AGENTI</i> .....	65
<i>Volontari in ferma prefissata di un anno nelle FF.AA.</i> .....	65
<i>Volontari in ferma breve di tre anni nelle FF. AA.</i> .....	65
<i>Ruolo degli ISPETTORI</i> .....	65
<i>Ruolo dei COMMISSARI</i> .....	65
<i>Ruoli TECNICI</i> .....	66

## LA POLIZIA DI PROSSIMITÀ



Vicini alla Gente

Vicini alla gente. Vicini ai bisogni sempre più diffusi di sicurezza che la società esprime a tutti i livelli, di fronte ai fenomeni di grande e minore criminalità.

E' questo l'obiettivo primario della Polizia di Stato. Costruire un legame quotidiano con i cittadini per migliorare la conoscenza dei loro bisogni, al fine di concretizzare il moderno

concetto di "polizia di prossimità".

La Polizia di Stato sta cercando la strada per proporsi in modo nuovo, approfondendo la conoscenza dei quartieri in cui opera, rafforzando i legami con la popolazione e cercando di adattarsi ai bisogni del cittadino, nell'intento di infondere più fiducia alla gente e riceverne più collaborazione, per creare così una nuova cultura della sicurezza.

"Prossimità" quindi quale sinonimo di presenza, di partecipazione vigile e costante alla vita sociale, di visibilità sul territorio.

In armonia con i principi suesposti, la "polizia di prossimità" offre al cittadino:

### UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO



L'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Crotona, opera alle dipendenze dell'Ufficio di Gabinetto; è situato al piano terra dell'edificio con accesso attraverso l'ingresso principale di Via Pastificio 20. L'ingresso per i portatori di handicap è assicurato attraverso lo stesso l'accesso.

Tale istituto, oggi operante in tutte le Questure d'Italia, in adesione alle direttive del Ministero dell'Interno, tende a stabilire un rapporto più diretto con l'utenza, rendendo disponibile un'ampia modulistica che, grazie alle informazioni esplicative ed alle

indicazioni contenute, consente al pubblico di esercitare con rapidità e chiarezza i propri diritti.

### **L'U.R.P. svolge le seguenti attività:**

- Accoglie, ascolta ed orienta i cittadini nei rapporti con l'ente, fornendo informazioni sui servizi per semplificarne la fruizione da parte dell'utenza;
- distribuisce la modulistica e collabora nella realizzazione di materiale divulgativo per un rapporto chiaro e funzionale tra cittadini e Pubblica Amministrazione;
- dà risposte immediate sullo stato delle pratiche grazie al collegamento telematico alle procedure dei permessi di soggiorno e passaporti;
- è il canale d'ascolto per ricevere proposte e suggerimenti ovvero per segnalare disservizi e reclami;
- risponde ai quesiti del cittadino che contatta personalmente l'ufficio ovvero attraverso la posta elettronica e la posta ordinaria;
- aggiorna periodicamente il sito web della Questura di Crotona inserendo notizie di pubblica utilità;

### **Inoltre, l'ufficio si occupa di:**

**Visite guidate alle scolaresche:** La Questura di Crotona, in collaborazione con gli Istituti Scolastici cittadini, organizza incontri con le scolaresche elementari, medie e superiori con la finalità di avvicinare la Polizia di Stato ad una componente significativa della cittadinanza, attraverso una conoscenza diretta delle strutture e degli uomini quotidianamente impegnati nel difficile e delicato compito di tutela della "sicurezza pubblica".

Le scuole interessate potranno prendere contatti con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico il quale stilerà un calendario per pianificare gli incontri.

**Partecipazione a manifestazioni fieristiche e realizzazione di progetti:** Spesso, la Questura di Crotona, effettua campagne di sensibilizzazione dei giovani ("Progetto Icaro" per la sicurezza sulle strade, "Un pallone per Amico" contro la violenza negli stadi) e dei

bambini (“Il Poliziotto un amico in più”) che hanno contribuito al successo del programma educazione alla legalità” che ha coinvolto migliaia di minori delle scuole.

## *SITO WEB*

---



La Polizia di Stato è raggiungibile, ormai da diversi anni, anche dai numerosi utenti della rete telematica. Infatti, digitando l’indirizzo <http://www.poliziadistato.it> si accede alla home-page del sito ufficiale della Polizia di Stato. Tale sito ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti ed è stato dichiarato uno dei migliori siti della

Pubblica Amministrazione per chiarezza di contenuti, accessibilità e servizi offerti al cittadino.

Digitando l’indirizzo del sito si entra nella home-page dalla quale si può accedere, in maniera semplice, ad ogni sezione in essa contenuta. Navigare nel sito della Polizia di Stato offre l’opportunità di reperire velocemente informazioni e documentazione relative a materie di competenza quali, ad esempio, i passaporti, le armi, i concorsi. Ciò consente di risolvere piccoli problemi quotidiani, evitando lunghe file per ottenere delle semplici informazioni.

Nella parte centrale della homepage sono evidenziati i fatti di attualità che possono spaziare dal modo di difendersi da truffe ricorrenti o dalla presentazione di eventi e manifestazioni in cui la Polizia di Stato è impegnata.

All’interno del sito sono contenute tutte le informazioni a carattere generale sulla composizione, organizzazione e disposizione sul territorio dei vari uffici e reparti della Polizia di Stato.

Inoltre, grazie ad una banca dati aggiornata viene offerta al navigatore la possibilità di trasformarsi in investigatore privato e di verificare la validità di una banconota, di un documento o di conoscere in tempo reale se l’auto abbandonata sotto casa possa essere rubata. Inoltre, sempre in questa sezione, è presente un’utilissima “bacheca virtuale” in cui sono inserite le foto di oggetti



di provenienza furtiva che possono essere restituiti al legittimo proprietario, che li ha riconosciuti, dopo gli opportuni accertamenti. E' possibile altresì accedere alle pagine delle 103 Questure d'Italia in cui sono inserite notizie di rilevanza locale e gli indirizzi, i numeri di telefono e gli orari dei vari uffici.

Di particolare interesse infine è la sezione denominata “**Ci Comunicate che**”, la quale permette al cittadino di interagire con la polizia attraverso lo strumento della posta elettronica, in questo modo, chiunque abbia un collegamento ad internet può scrivere per ricevere informazioni, dare suggerimenti o esporre lamentele, alle quali verrà sempre data una risposta precisa e circostanziata.

All'interno del sito della polizia è presente la pagina dedicata alla Questura di Crotona dove troverete le ultime notizie relative alle iniziative organizzate da tutte le articolazioni della Polizia di Stato presenti nella provincia nonché le notizie di cronaca nella sezione I Fatti del Giorno. Tutto questo all'indirizzo <http://questure.poliziadistato.it/Crotona>.

## *COMMISSARIATO DI PS ON-LINE*

---



Infine, nell'ambito delle iniziative tecnologiche avviate dalla Polizia di Stato, rivolte alla realizzazione di una moderna organizzazione del Dipartimento della P.S e con l'intento di innovare, secondo i principi di maggior fruibilità, immediatezza e semplicità, le modalità di erogazione di alcuni servizi istituzionali, mettendo così a frutto le opportunità offerte dal progresso tecnologico, è operativo dal 15 febbraio 2006 un vero e proprio Commissariato Virtuale. Le competenze di questo ufficio on-line sono le stesse di un qualsiasi Commissariato di Polizia reale, dove ogni cittadino-navigatore ha accesso ad un vero e proprio 113 telematico, contattando il quale può inviare le segnalazioni relative alla commissione di reati sulla rete. Inoltre, oltre alla possibilità di inoltrare le proprie denunce, collegandosi all'apposito link “denunce via web”, può ricevere, grazie alla disponibilità on-line di alcuni esperti della polizia postale e delle comunicazioni, preziosi consigli e

suggerimenti su come navigare in Internet in tutta sicurezza.

## ***POLIZIOTTO DI QUARTIERE***

---

Il poliziotto di quartiere è una figura familiare e rassicurante che va ad affiancarsi alle volanti, alle pattuglie in moto ed alle squadre investigative. Impegnato nella realtà quotidiana della cittadinanza per garantire sicurezza e tranquillità, è un amico a cui rivolgersi con fiducia e che si incontra semplicemente passeggiando sotto casa. E' integrato perfettamente nella vita delle varie zone cittadine dove vigila, ascolta, partecipa. E' in grado di affrontare con determinazione ogni esigenza e rispondere concretamente ai piccoli e grandi problemi con cui il cittadino si scontra quotidianamente. E' sempre pronto ad ascoltare con attenzione e con il sorriso sulle labbra i vari quesiti di tutti i giorni per poi indicare correttamente le soluzioni più rapide ed efficaci per risolverli. Oltre alle funzioni di controllo e sorveglianza, sa capire al meglio le problematiche del quartiere, sa ascoltare i consigli dei cittadini e dirimere le controversie. Opera con tecnologie all'avanguardia, infatti e' dotato di computer palmare e telefono cellulare per rispondere in tempo reale alle richieste dei cittadini.

## ***CASELLA VOCALE***

---



La “casella vocale” è un servizio incentrato su di un numero telefonico **-199 113 000-** attraverso il quale e' possibile accedere ad informazioni di carattere amministrativo. Il servizio fornisce all'utente, oltre che informazioni di carattere generale sui procedimenti amministrativi, anche indicazioni utili sulle realtà locali. L'utente, con pochi centesimi di euro, accede ad una sorta di “sportello virtuale” che permette di selezionare, attraverso la tastiera del telefono oppure “a voce”, l'argomento di interesse. Si possono richiedere informazioni relative all'indirizzo, al numero di telefono e agli orari di apertura al pubblico di Questura e Commissariati, pronunciando il nome della città interessata.

La “navigazione vocale”, attiva 24 ore su 24, è ripartita in aree tematiche relative ai principali settori di competenza della Polizia di Stato: concorsi, passaporti, stranieri, minori, armi indirizzi delle Questure e ancora informazioni sulla cessione fabbricati, sull’accesso agli atti amministrativi e sugli obblighi di legge relativi alle autorizzazioni a svolgere manifestazioni pubbliche.

## **RICEZIONE DENUNCE A DOMICILIO**



La Questura garantisce un servizio di ricezione denunce a domicilio rivolta ai portatori di handicap, agli anziani e a tutti coloro che, per le loro condizioni fisiche e di salute siano realmente impossibilitati a recarsi presso un ufficio di Polizia. Detto servizio potrà essere richiesto telefonando al 113 o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Dopo la valutazione dell’urgenza della chiamata, Ufficiali di P.G. dotati di personal computer portatile si recheranno presso l’abitazione del richiedente.

## **DENUNCE VIA WEB**



Nell’ambito del progetto “Polizia di Prossimità” e con la finalità di implementare costantemente la qualità, l’affidabilità e la velocità dei servizi offerti ai cittadini, dal 1 Marzo 2006 è attivo anche a Crotona il servizio di “Denunce via Web”.

Nell’ambito di tale iniziativa, il cittadino avrà la possibilità di inoltrare la propria denuncia via Internet, direttamente dal proprio computer, collegandosi al sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) o in alternativa al sito [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it). Cliccando infatti sull’apposito link “Denunce via Web”, l’utente sarà guidato, da una serie di apposite indicazioni, nella compilazione della propria denuncia. Dopo l’inserimento, l’utente avrà tempo 48 ore per ratificare la denuncia presso l’ufficio di polizia prescelto, usufruendo in questo modo di un ordine di prelazione all’interno degli uffici stessi.

In questa fase sperimentale, il servizio sarà disponibile esclusivamente per alcune categorie di reato perseguibili d'ufficio, quali le denunce relative ai furti ed agli smarrimenti. Se confermato da positivi risultati, il servizio ben presto sarà esteso ad altre fattispecie delittuose, anche a querela di parte.

Schematizzando, sarà quindi possibile inoltrare le denunce relative a:

- . il furto generico      . lo smarrimento generico
- . il furto su veicoli    . lo smarrimento di documenti
- . il furto di veicoli    . lo smarrimento di documenti relativi a veicoli

E' senz'altro da ribadire che l'utente che ha avviato l'iter via web", non dovrà più "fare la fila" poiché, essendo il suo atto già "in itinere" nel circuito amministrativo dell'Ufficio, avrà diritto ad una "corsia preferenziale" rispetto ad altri utenti presenti, in un dato momento, nell'ufficio di polizia prescelto.

## **SERVIZIO 113 - SOCCORSO PUBBLICO**

---



Il 113 e' il primo contatto tra la Polizia di Stato ed il cittadino ed e' la prima occasione di riferimento e di coordinamento per ogni attività di emergenza e di soccorso.

E' qui che la Polizia trova, nell'immediatezza, le soluzioni più efficaci alle richieste di tutela e di protezione di tutti coloro che si trovano in condizioni di bisogno.

Il servizio 113 offre al cittadino la possibilità' di rivolgersi alla Polizia in ogni momento del giorno e della notte ed in qualsiasi giorno dell'anno. La telefonata al 113 e' **gratuita**.

## **CESSIONE FABBRICATI**

---

Qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata che per un periodo superiore ad un mese, sia a titolo gratuito che oneroso cede la proprietà o il godimento o comunque consente l'uso esclusivo di un fabbricato (civile, commerciale, industriale, box, ecc.) è tenuto ad effettuare la comunicazione all'Autorità locale di P.S.

La comunicazione deve essere fatta dal proprietario o da chi ha la disponibilità dell'immobile e/o locale in nome proprio o altrui, entro il termine di 48 ore dall'avvenuta consegna del medesimo mediante apposito modulo scaricabile dal sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it).

Detta comunicazione deve essere presentata presso la Questura di Crotone, per i soli immobili situati nel comune di Crotone.

Per gli immobili situati, nell'ambito della provincia, la comunicazione deve essere presentata al Comune ove l'immobile è ubicato. L'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha stabilito (con decorrenza 7 aprile 2011) che **non sussiste più l'obbligo della separata comunicazione di "cessione di fabbricato" qualora sia stato registrato il relativo contratto di locazione**. L'art. 3, comma 6, dello stesso decreto prevede, tuttavia, che le disposizioni di cui ai commi che lo precedono (e pertanto anche quella relativa al comma 3) non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni.

### ***PREAVVISO DI MANIFESTAZIONE***

---

Ai sensi dell'art. 18 T.U.L.P.S., di tutte le manifestazioni organizzate in luogo pubblico va dato preavviso al Questore o all'Autorità locale di P.S. almeno tre giorni prima dello svolgimento della stessa. Tale preavviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'oggetto della riunione, le generalità di coloro che sono designati a prendere la parola nonché le generalità e la firma dei promotori. Detta comunicazione, per le manifestazioni che si svolgono nel Comune di Crotone, dovrà essere fatta pervenire all'Ufficio Settore Ordine Pubblico della Questura con orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì 09/13

### ***TELEALLARMI***

---

Esiste la possibilità di collegare impianti antintrusione, antifurto ed antiaggressione alla centrale operativa della Questura di Crotone.

Gli allarmi preregistrati su nastro magnetico attestati al 113 consentono, tramite la rete telefonica, l'inoltro automatico e silenzioso della segnalazione di pericolo, permettendo quindi l'intervento immediato della Polizia sul posto.

Documenti richiesti:

- modulo di richiesta di attivazione di teleallarme (**Mod.90-PS** reperibile o presso la Questura Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico – Teleallarmi o sul sito ufficiale [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) )
- documentazione attestante le caratteristiche tecniche dell'impianto e l'omologazione dello stesso
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali rilasciato all'impresa installatrice dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato o dalla Camera di Commercio competente
- copia conforme dell'autorizzazione per la prevista classe di installatore rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni con riferimento agli impianti collegati alla rete telefonica pubblica.

Tutta la documentazione deve essere consegnata presso l'Ufficio Affari Generali dell'UPG e SP, tutti i giorni feriali dalle ore 09,00 alle ore 12,00.

### ***SCHEDINE ALLOGGIATI: INFORMATIZZAZIONE DELLA TRASMISSIONE DEI DATI ALL' AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA.***

---



La Questura di Crotona ha dato avvio al "Progetto Alloggiati" con il quale è stata predisposta la gestione informatizzata della comunicazione dei dati delle persone alloggiate presso le strutture ricettive dell'intera provincia di Crotona. Tale servizio web, completamente gratuito, consente ai gestori delle strutture ricettive di inviare, via Internet, le così dette

“Schedine Alloggiati”, così come espressamente previsto dall’apposito Decreto Ministeriale 11 dicembre 2000. Il titolare dell’esercizio ricettivo-alberghiero (o il legale rappresentante) che vorrà aderire a tale servizio, dovrà recarsi presso l’Ufficio di Gabinetto della Questura, consegnando, **in duplice copia**, la richiesta di adesione (scaricabile dal sito internet <http://questure.poliziadistato.it/Crotone>);

### **Allegando:**

- una copia dell’autorizzazione amministrativa del titolare della struttura;
- la fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità;

La procedura consente di evitare i disagi della consegna diretta delle schedine. Così facendo, la registrazione ed il controllo dei dati da parte del personale della Polizia di Stato sarà più veloce ed efficace. La trasmissione telematica sarà possibile direttamente dalla propria struttura ricettiva, attraverso il sito <https://alloggiatiweb.poliziadistato.it>, dopo aver effettuato una procedura di autenticazione. A garanzia della trasmissione, il sistema rilascerà una ricevuta elettronica consultiva delle registrazioni effettuate. La comunicazione in forma telematica non è obbligatoria ma alternativo a quella cartacea (per i titolari degli esercizi ricettivi che non aderiranno all’iniziativa, rimarrà salva la possibilità di continuare a comunicare il dato alloggiati a mezzo di scheda cartacea, da consegnare entro 24 ore come previsto dalla legge). Nulla cambia in tema di sanzioni per la mancata comunicazione dei dati degli alloggiati.

## UFFICI, REPARTI E SPECIALITÀ DISLOCATI NELLA PROVINCIA

### *La Polizia Ferroviaria*

---



La Polizia Ferroviaria garantisce la sicurezza del viaggio, sicurezza personale e patrimoniale del viaggiatore sul treno, sicurezza delle stazioni, sicurezza e controllo delle merci pericolose.

In particolare:

Tutela la sicurezza dei viaggiatori a bordo dei treni e nelle stazioni con personale in uniforme ed in abiti civili vigila sull'osservanza di leggi e regolamenti che regolano il trasporto ferroviario;

Si occupa, attraverso le squadre di Polizia Giudiziaria ed Informativa, di indagini su reati commessi in ambito ferroviario e di controllo del territorio nonché di tutela dell'ordine pubblico durante le manifestazioni di massa.

Su questo piano si muove la Specialità per offrire una Polizia sempre più dinamica lungo tutto "il territorio", vicina ai bisogni di circa un milione e mezzo di passeggeri che viaggiano ogni giorno in treno.

Gli uffici esistenti in ambito provinciale sono:

<p><b>Ufficio P.S. c/o Scalo Ferroviario</b> Viale Stazione FF.SS. 88900 Crotone (KR) <b>Tel. 0962/906044</b></p>
---





La Polizia Stradale, ai sensi dell'art.11 del Codice della Strada, provvede:

Alla prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;  
Alla rilevazione degli incidenti stradali;  
Alla predisposizione ed esecuzione dei servizi per la regolazione del traffico;

All'effettuazione dei servizi di "scorta per la sicurezza della circolazione";

Alla tutela ed al controllo sull'uso della strada.

Tale competenza nella viabilità ordinaria è condivisa con le altre forze di Polizia, mentre in ambito autostradale è esclusiva; in particolare, il Centro Operativo Autostradale è attivo sulle 24 ore per fornire informazioni circa la viabilità, i divieti di circolazione dei mezzi pesanti ed ogni altra notizia utile all'utenza.

Presso gli uffici della Polizia Stradale si riceve il pubblico per l'esibizione di documenti, il rilascio di permessi provvisori alla guida a seguito di smarrimento del titolo autorizzativi, l'oblazione delle contravvenzioni, la presentazione dei ricorsi, la trattazione delle pratiche inerenti gli incidenti stradali, la richiesta di servizi di scorta a competizioni sportive e/o a carichi eccezionali.

Gli uffici esistenti in ambito provinciale sono:

<p style="text-align: center;"><b>Sezione Polizia Stradale</b> Strada Statale 106, Km 247 Loc. Zagari 8900 Crotone (KR) <b>Tel. 0961/929411</b></p>
---



Il servizio di Polizia di Frontiera ha lo scopo di garantire l'osservanza delle norme di Diritto Pubblico Internazionale e delle convenzioni multilaterali o in vigore con i singoli Stati, delle disposizioni contenute negli atti normativi della Comunità Europea, nonché delle leggi italiane che regolano il traffico delle persone e delle cose attraverso le linee del confine e comunque di tutte

le leggi dello Stato non attribuite alla competenza specifica di altri organi. L'attività istituzionale dell'Ufficio Polizia di Frontiera che, a Crotone, ha giurisdizione sul Porto e sull'Aeroporto "Pitagora", consiste nella verifica dei documenti identificativi ed abilitativi al transito delle persone attraverso la linea di confine, estesa altresì ai mezzi ed alle merci, per contrastare il fenomeno dell'ingresso irregolare sul Territorio Nazionale e del favoreggiamento all'immigrazione clandestina.

In particolare, i predetti controlli sono previsti in occasione dell'arrivo/partenza di navi od aeromobili che coprono tratte Extraschengen, mentre si assicurano servizi di prevenzione e sicurezza rispetto ai vettori che coprono tratta Intraschengen e Nazionali, oltre all'attività di controllo del territorio svolta all'interno della giurisdizione di competenza.

Quest'Ufficio, su delega del Ministero degli Affari Esteri, ha facoltà di concessione di rilascio di visti, in casi eccezionali e previsti dalla normativa.

Gli uffici esistenti in ambito provinciale sono:

<b>Ufficio P.S. c/o Scalo Marittimo</b> Strada Consortile 106 Add. Porto Nuovo 88900 Crotona (KR) <b>Tel. 0962/6636588</b>	<b>Ufficio P.S. c/o Scalo Aereo</b> Strada Statale 106 Aeroporto "Pitagora" Loc. Sant' Anna 88841 Isola Capo Rizzuto (KR) <b>Tel. 0962/7995240</b>
--	--



L'evoluzione tecnologica degli ultimi anni ha reso indispensabile l'uso di Internet quale mezzo di scambio di informazioni, di accesso alle grandi banche dati, di esecuzione di transazioni e disposizioni finanziarie, di ideazione e creazione di nuove attività professionali.

La rapida diffusione dell'uso di Internet ha ben presto messo in evidenza i punti di debolezza della Rete stessa, in particolar modo con riferimento alla sicurezza informatica. E' in questo scenario che nasce, con legge riforma dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, la Polizia Postale e delle Comunicazioni, quale "specialità" della Polizia di Stato all'avanguardia nell'azione di prevenzione e contrasto della criminalità informatica e a garanzia dei valori costituzionali della segretezza della corrispondenza e della libertà di ogni forma di comunicazione.

Il principale sforzo operativo della Polizia Postale e delle Comunicazioni è nella direzione del continuo adeguamento della propria risposta alle nuove frontiere tecnologiche della delinquenza.

Gli uffici sono dotati di indirizzi e-mail ai quali è possibile chiedere informazioni o inviare segnalazioni di violazione di norme penali nei settori della specialità.

Gli uffici esistenti in ambito provinciale sono:

**Comp.to Polizia Postale e delle Comunicazioni  
per la Calabria Sezione di Crotona**

Via Botteghelle, 29  
88900 Crotona ( KR)

**Tel 0962/952481**

**Email: [sez.polposta.kr@pecps.poliziadistato.it](mailto:sez.polposta.kr@pecps.poliziadistato.it)**

*Altri Uffici di Polizia*

---

**Sezione P.G. c/o Tribunale di Crotona**

Via Manzoni Alessandro, 2

88900 Crotona (KR) **Tel. 0962/24735**

**Ufficio P.S. c/o Ospedale Civile**

Via Bologna

88900 Crotona (KR) **Tel. 0962/924179**

---

## PASSAPORTI



Per ottenere il rilascio del passaporto o le autorizzazioni amministrative inerenti l'espatrio dei minori, ci si può rivolgere all' Ufficio Passaporti della Questura, sito in Crotone – via Pastificio, 20 (orario: Lunedì – Mercoledì - Venerdì ore 09.00-12.00 Martedì e Giovedì ore 15,30-17,00) oppure, in alternativa, c/o il Comune o la Stazione CC nel quale il richiedente ha la residenza, dimora o domicilio.

L'apposita modulistica è disponibile presso l'Ufficio passaporti e presso l'U.R.P oppure si può scaricare dal sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it).

### *PASSAPORTO ELETTRONICO - AGENDA ONLINE -*

---

Il servizio "Passaporto **Elettronico** - Agenda online", totalmente gratuito, realizzato dalla Polizia di Stato in collaborazione con l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato e il ministero degli Affari Esteri, ha di fatto eliminato le file per la richiesta del documento.

Il cittadino con questo servizio può richiedere il passaporto compilando la domanda direttamente sul web, registrandosi sul sito <https://www.passaportonline.poliziadistato.it>: il sistema permette di scegliere il giorno e l'ora per la consegna della documentazione e per la rilevazione delle impronte digitali necessarie per il rilascio del passaporto biometrico obbligatorio dal maggio 2011.

Una volta conclusa l'operazione di inserimento dei dati, il programma consente sia di specificare eventuali urgenze nell'aver il documento d'espatrio che di avere la ricevuta della prenotazione con l'indicazione della documentazione da presentare.

Per rendere agevole la prenotazione e la navigazione del sito "**passaportonline**" le procedure sono accompagnate da una guida di supporto.

Coloro che invece non dispongono di una connessione Internet, possono richiedere la prenotazione online attraverso i Comuni di residenza o presso le stazioni dei Carabinieri (se accreditati al

servizio), portando con sé un documento di riconoscimento e il codice fiscale.

Anche dopo aver fissato l'appuntamento è possibile cambiarlo sempre attraverso il sito, annullando quello precedente.

## ***PASSAPORTO ELETTRONICO***

---

La Questura di Crotone dal 29 marzo 2010 rilascia il nuovo passaporto elettronico che è in grado di memorizzare sul suo chip integrato anche le impronte digitali, secondo quanto previsto dalle normative Europee.

I documenti rilasciati prima dei 29 marzo, rimarranno comunque validi fino alla loro naturale scadenza.

Con la nuova procedura solo la Questura è abilitata alla rilevazione delle impronte, mentre rimarranno invariate le competenze di Comuni, Carabinieri e Poste Italiane per l'accettazione delle richieste. Le impronte digitali, verranno prese a tutti coloro che faranno richiesta del nuovo passaporto elettronico, esclusi i minori per i quali la normativa prevede che solo dal compimento del 12° anno di età siano acquisite le impronte e la firma digitalizzata.

Per coloro i quali intendono recarsi negli **Stati Uniti** usufruendo del Visa Waiver Program, che consente di viaggiare senza il visto, (**VWP** - Visa Waiver Program), dovranno richiedere un'autorizzazione al viaggio elettronica (**ESTA** -Electronic System for Travet Authorization), almeno 72 ore prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti, che avrà una validità di due anni dalla data del rilascio.

La procedura, molto semplice e rapida, è illustrata sul sito dell'Ambasciata U.S.A.

Per usufruire del programma "Visa Waiver Program" (Viaggio senza visto) è necessario:

- viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo
- rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni
- possedere un biglietto di ritorno.

In mancanza anche di uno solo dei requisiti elencati, è necessario richiedere il visto. Ricordiamo che il passaporto deve essere in corso

di validità: la data di scadenza deve essere successiva alla data prevista per il rientro in Italia.

La mancata partenza dagli U.S.A. entro i 90 giorni, potrà compromettere la possibilità di usare nuovamente il programma.

Il passaporto ha una validità di 10 (dieci) anni e non può essere più rinnovato. Dal 26 ottobre 2006 potranno entrare o transitare negli Stati Uniti senza visto:

- i titolari di passaporto elettronico emesso a partire dal 26.10.2006;
- i titolari di passaporto con foto digitale rilasciato prima del 26.10.2006;
- i titolari di passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26.10.2005.

#### **documentazione per il rilascio:**

1. Domanda su apposito modulo 308 in dotazione all'Ufficio Passaporti della Questura o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura (scaricabile anche da internet sul sito: <http://www.poliziadistato.it>);
2. Versamento di € 42,50 sul conto corrente postale unico n. 67422808 intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro, con causale "importo per il rilascio del passaporto elettronico";
3. Nr. 2 foto formato 4X4 con sfondo bianco (vista frontale e riprodotta dalla base del collo) e stampate su carta fotografica, significando che non saranno accettate fotografie in formato digitale;
4. Una marca di concessioni governative di € 40,29;
5. Fotocopia (fronte/retro) di un documento d'identità valido;
6. Dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia.

## ***PASSAPORTO PER I MINORI***

---

Dal 25 novembre 2009 sono cambiate alcune regole per il passaporto ai minori.

Lo stesso deve essere dotato di un passaporto individuale, pertanto non è più possibile per il genitore, iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto.

Restano utilizzabili fino alla loro data di scadenza i passaporti richiesti in data antecedente al 25 novembre 2009 rilasciati individualmente al minore o al genitore che ha richiesto l'iscrizione del figlio minore.

Il minore può viaggiare:

- con un passaporto individuale, restando in vigore le normative precedenti che consentono l'espatrio del minore;
- fino a 16 anni nel caso in cui sia iscritto nel passaporto del genitore o di chi ne fa le veci (fino alla scadenza del documento stesso a prescindere dall'età del minore ma sempre fino al compimento dei 16 anni, purché il documento sia stato rilasciato prima del 25 novembre 2009).
- con la carta d'identità valida a fini dell'espatrio: infatti, con la legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato convertito il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 che, all'articolo 10, comma 5, ha modificato l'articolo 3 del T.U.L.P.S. di cui al Regio-Decreto 18 giugno 1931, n. 773, introducendo il principio del rilascio della carta d'identità ai minori (da parte del comune di residenza). La stessa dovrà riportare sull'ultima facciata i dati completi dei genitori o tutore legale. Qualora il minore dovesse viaggiare accompagnato da persone diverse da questi ultimi dovranno recarsi in Questura per il rilascio di apposita dichiarazione di accompagnamento.

**N.B.:** *Il genitore che al compimento del 10° anno del minore ha ancora iscritto il figlio dovrà provvedere a far apporre la foto del minore sul proprio passaporto valido.*

**N.B.:** *Per alcuni Stati l'ingresso del minore è vincolato al possesso di passaporto individuale.*



Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati o divorziati). Questi devono firmare l'assenso presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare.

Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio.

**Ogni volta che un minore degli anni 14 deve recarsi all'estero è necessario che sia accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.**

In questo caso, deve essere riportato il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato sullo stesso passaporto o in una dichiarazione di accompagnamento, sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto.

Se il minore di anni 14 viaggia con i genitori (anche uno soltanto) non è necessario che al passaporto del minore sia allegata la dichiarazione di accompagnamento in quanto i dati anagrafici (anche in inglese e francese) dei genitori viventi sono indicati alla pg.5 del nuovo libretto del passaporto a 48 pagine. Per ragioni di natura giuridica, religiosa, sociale o altro a richiesta di un genitore o su disposizione dell'Autorità Giudiziaria i dati anagrafici potranno essere omessi o depennati.

Per tutti gli accompagnatori diversi dai genitori che siano autorizzati dagli stessi (dichiarazione di assenso) non è infatti prevista l'iscrizione obbligatoria sul libretto ma il rilascio di apposita dichiarazione di accompagnamento rilasciata dalla Questura.

### Validità

Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori la normativa prevede due diversi tempi di validità del documento in modo da aggiornare la fotografia del titolare.

La validità temporale del passaporto per i minori varia in base a delle fasce di età.

- Minore da 0 a 3 anni non compiuti: validità triennale;
- Minore dai 3 ai 18 anni non compiuti: validità quinquennale

Si ricorda che per i maggiori di 18 anni la validità è decennale.

Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati o divorziati). Questi devono firmare l'assenso presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso dovrà essere richiesto il nulla osta del giudice tutelare. Se l'altro genitore è impossibilitato a presentarsi per firmare la dichiarazione di assenso può, avvalendosi del DPR 445/2000, sottoscrivere una autodichiarazione di assenso **firmata in originale** allegando **una fotocopia del documento di identità** (Fronte/Retro, in corso di validità). L'autodichiarazione e la copia del documento possono essere trasmessi anche via Email.

Se si richiede un passaporto per un minore la domanda di rilascio sarà firmata dai genitori che dovranno presentare anche l'assenso al rilascio. Il conto corrente per il pagamento del passaporto deve essere eseguito a nome del minore.

Per recarsi negli U.S.A. ed usufruire del programma Visa - Waiver Program, il minore deve avere solo ed esclusivamente un passaporto personale, ossia non è consentito l'ingresso negli USA con minori iscritti nel passaporto ancora in corso di validità dei genitori.

### ***PER RELIGIOSI MISSIONARI IN ESENZIONE TASSE***

---

I religiosi e missionari possono ottenere il passaporto in esenzione di tasse come prevede l'articolo 19, primo comma lettera c, della legge 21 novembre 1967 n. 1185.

È necessario però accertare preventivamente l'appartenenza del ministro o del religioso a enti di culto legalmente riconosciuti.

Per questo serve una dichiarazione dell'ente stesso con la qualifica del missionario, la sede e la durata della missione.

1. Domanda su apposito modulo 308 in dotazione all'Ufficio Passaporti della Questura o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura (scaricabile anche da internet sul sito: <http://www.poliziadistato.it>):

2. Nr. 2 foto formato 4X4 con sfondo bianco (vista frontale e riprodotta dalla base del collo) e stampate su carta fotografica, significando che non saranno accettate fotografie in formato digitale;
3. Attestato rilasciato da Superiori dell'Ordine Religioso legalmente riconosciuto dal quale risulti la qualità di missionario, la sede di missione e la durata della stessa.
4. Fotocopia (fronte/retro) di un documento d'identità valido;

### ***PASSAPORTO COLLETTIVO***

---

Il passaporto collettivo è valido per un singolo viaggio, ha una durata massima di 4 mesi dalla data del rilascio e può essere richiesto da gruppi organizzati composti da un numero di persone non inferiore a 5 e non superiore a 50.

Il capogruppo deve essere titolare di passaporto individuale in corso di validità.

Il richiedente dovrà presentare istanza scritta sull'apposito modello da ritirare presso la Questura di Crotona allegando la seguente documentazione:

- il versamento di € 2,58 per ogni partecipante (esclusi i minori di anni 10) da corrispondere in unica soluzione sul c/c 8003 intestato a: "Agenzia dell'Entrate - Ufficio di Roma 2 - Tasse concessioni governative";
- la ricevuta di versamento di € 5,50 sul c/c 534883 intestato alla Questura di Crotona - Ufficio Economato, indicando la causale: "passaporto collettivo".
- fotocopia documento d'identità per ogni partecipante;
- per i partecipanti con figli minori l'assenso dell'altro genitore in carta libera o autorizzazione del giudice tutelare;
- per i partecipanti minorenni assenso dei genitori in carta libera o autorizzazione del giudice tutelare.

Le fotocopie dei documenti di identità possono essere legalizzate in questura portando il documento originale.


## **DOPPIO PASSAPORTO**

---

Al cittadino italiano, già titolare di passaporto ordinario qualora, per particolari e comprovate contingenze di carattere internazionale, risulti opportuno l'uso di due distinti passaporti per l'ingresso o la permanenza in determinati Stati è previsto il rilascio di un secondo passaporto anche per indifferibili e motivate esigenze professionali, come ad esempio acquisizione del visto o autorizzazioni all'ingresso in taluni Stati che comportino tempi di attesa incompatibili con le predette esigenze. Per il rilascio bisogna produrre l'analogha documentazione prevista per il passaporto ordinario, nonché, documentazione attestante lo stato di necessità al rilascio.

## **PASSAPORTO TEMPORANEO**

---



E' introdotto il **passaporto temporaneo** che è un documento di viaggio di emergenza, con validità ridotta (pari o inferiore a 12 mesi) ed è costituito da un libretto con 16 pagine e non dotato di microchip. Il passaporto temporaneo è rilasciato nei casi documentati di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali come ad esempio le fratture ossee o le ferite ad ambo gli arti superiori. Se l'impossibilità è definitiva per invalidità permanente verrà rilasciato un

passaporto ordinario ma privo di firma e impronte digitalizzate con la dicitura "esente".

Per il rilascio bisogna produrre l'analogha documentazione prevista per il passaporto ordinario ad eccezione dell'importo del versamento che sarà di € 5,20 da effettuare esclusivamente mediante bollettino di C/C nr. 3810521 intestato a : Ministero delle Economie e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro con causale : "Importo per il rilascio del Passaporto Elettronico".

**N.B.:** *Si ricorda che per il passaporto temporaneo non è prevista l'acquisizione delle impronte digitali*

**N.B.:** *Il passaporto temporaneo può essere utilizzato per l'ingresso negli USA solo se corredato dal relativo Visto di Ingresso da*

richiedere presso le Autorità Consolari Americane presenti sul territorio italiano.

## **CONTRASSEGNO TELEMATICO**

---



Il contrassegno telematico (ex Marca da Bollo) da Euro 40,29, obbligatorio per il primo rilascio, anche in caso di passaporto da utilizzare sul territorio Europeo, ha validità di un anno dalla data di rilascio del passaporto nuovo; successivamente bisognerà apporla annualmente solo in caso di utilizzo del documento per l'espatrio in paesi fuori dalla comunità europea, anche in questo caso per la validità della marca bisognerà fare riferimento al giorno e mese di scadenza del passaporto qualora la stessa venga annullata presso Questura, Frontiera o Ufficio Postale. Si precisa che ai sensi della vigente normativa l'annullamento della marca è obbligatorio.

## **TEMPI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO**

---

L'art.8 della legge 1185/67 prevede il rilascio del passaporto entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, prorogati di altri 15 nel caso siano necessari ulteriori accertamenti al completamento dell'istruttoria. **Gli utenti sono comunque invitati, nel loro stesso interesse, a presentare le istanze con un certo anticipo rispetto alla data di utilizzo del passaporto.**

## **PASSAPORTO PER GLI ANIMALI DA COMPAGNIA**

---

Il Regolamento CE n. 998/2003 (e successiva modifica del 30 marzo 2004) dell'Unione europea stabilisce infatti che cani, gatti e furetti che viaggiano nei paesi dell'Unione europea devono avere un passaporto. Il documento identificativo, rilasciato dalle Asl, è obbligatorio dal 1° ottobre 2004.

Per verificare che il passaporto appartiene a quel determinato cane o gatto, le ASL, prima di rilasciarlo, dovranno verificare che sia presente il "**microchip indicativo**" che viene "iniettato" sotto la cute dell'animale dai veterinari autorizzati, in una parte del corpo che verrà poi specificata sul passaporto (esempio: spalla destra, sinistra collo etc.) insieme al numero del microchip.

Il passaporto è necessario per tutelarsi dai rischi sanitari e deve contenere i dati anagrafici del proprietario dell'animale, deve certificare le eventuali

vaccinazioni effettuate all'animale e obbligatoriamente la vaccinazione **antirabbica effettuata almeno ventuno giorni prima della partenza**. Nel caso di **Gran Bretagna, Irlanda e Svezia**, sarà necessario anche un **test immunologico** di verifica degli anticorpi della rabbia da effettuare nei tempi richiesti da ciascun Paese.

Ventiquattro ore prima della partenza il veterinario certificherà, apponendo un timbro sul passaporto, che l'animale è in condizioni di salute idonee per il viaggio.

## LICENZE DI POLIZIA

Le competenze relative al rilascio delle varie licenze di polizia sono ripartite tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo e la Questura.

La licenza in senso proprio è un provvedimento espresso della Pubblica Amministrazione, che consegue ad un'istanza formulata dall'interessato e corredata della necessaria documentazione comprovante i requisiti per ciascuna attività richiesti.

L'attività non può avere inizio sino a quando non sia emessa la relativa licenza; la Pubblica Amministrazione ha comunque l'obbligo di adottare il provvedimento, ovvero di rigettare o rifiutare l'istanza, nei termini di legge.

**Ogni istanza tendente ad ottenere l'emanazione di un provvedimento Amministrativo e' sottoposta ad imposta di bollo**

### *LICENZE IN MATERIA DI OGGETTI PREZIOSI (Art. 127 del T.U.L.P.S.)*



Devono essere in possesso di questa licenza coloro che commerciano, fabbricano o fanno intermediazione di oggetti preziosi.

Si precisa, inoltre, che tale licenza è obbligatoria per i commercianti e fabbricanti stranieri che intendono fare commercio di oggetti preziosi da

essi importati in Italia, nonché ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.

Sono considerati oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi ossia oro, argento, platino e palladio, coralli e perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi).

**La competenza al rilascio della licenza è del Questore, al quale occorre presentare i seguenti documenti per conseguire il rilascio della licenza:**

- Istanza in bollo indirizzata alla Questura (si precisa che il modulo di tale istanza si può trovare presso la Questura Divisione P.A.S. ed altresì anche via internet sul sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it))
- copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa
- dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato dichiara di essere iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione
- dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesta la propria qualità di commesso viaggiatore o piazzista ovvero dichiara di essere iscritto nel ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio.
- dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando, altresì, tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa individuale o della società.
- dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara, altresì, di non trovarsi nelle condizioni ostantive previste dagli artt. 11,12 e 131 del T.U.L.P.S.
- dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività.

**La licenza ha durata permanente.**

**Si precisa che l'attività di commercio al minuto di oggetti preziosi in esercizi di vicinato è soggetta a previa comunicazione al Comune competente per territorio. Pertanto la richiesta per ottenere la relativa licenza di pubblica sicurezza deve essere presentata all'Autorità di P.S. competente, corredata dalla copia della comunicazione, ovvero di dichiarazione di avvenuta presentazione.**

La Questura di Crotone – Ufficio Licenze – è competente al rilascio della licenza per gli esercizi siti nei Comuni della Provincia.

In questo caso l'istanza andrà presentata presso i Comandi Stazione Carabinieri competenti per territorio che provvederanno all'accettazione dell'istanza ed il successivo inoltro all'Ufficio



Licenze della Questura per la definizione del relativo procedimento amministrativo.

- Nell'istanza vanno indicati i seguenti dati oltre a quelli anagrafici dell'istante e relativo codice fiscale :
- Legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in nome e per conto di società, con indicazione dei dati identificativi della ditta;
- Presentazione del registro delle operazioni previsto dall'art.128 del R.D. N. 773 del 18/06/1931, per la vidimazione ai sensi dell'art.16 del R.D. 635/40 (a cura della Questura per gli esercizi siti nel comune di Crotone, ovvero a cura del Sindaco per gli esercizi siti in tutti gli altri Comuni della provincia )

La nuova istanza prevede la presentazione di dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445 (Testo unico disposizioni legge e regolamenti nei documenti amministrativi) nonché ai sensi del D.P.R. del 28/05/2001 n.311 (Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per svolgere attività disciplinate dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) da allegare:

- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n .445, in cui l'interessato attesta la propria qualità di (indicare se trattasi di fabbricante, o commerciante, o mediatore o piazzista – in questo caso dichiara inoltre di essere iscritto nel ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio). Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti, qualora siano cittadini di uno Stato membro della U.E. sono tenuti a munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata ed a provare la loro qualità mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 Ove si tratti di stranieri non appartenenti ai Paesi membri della U.E. gli stessi devono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta vistato dall'autorità consolare italiana.
- Dichiarazione sostitutive di cui sopra per indicare se titolare di ditta individuale o legale rappresentante di società.

- Dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara, altresì, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt.11, 12, e 131 del T.U.L.P.S. Tale atto di consenso, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6.05.1940, n.635) come sostituito dal D.P.R. DEL 28.05.2001, n.311, può essere assunto davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.
- Dichiarazione sostitutiva ai 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in cui l'interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività.
- Inoltre occorre allegare copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa sul c/c postale n. 8003 (per il corretto adempimento si consiglia di rivolgersi agli uffici territoriali competenti), comunque attualmente (giugno 2005) gli importi sono i seguenti:
  - ~ fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini: Euro 404,00;
  - ~ commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonché fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato per il commercio di oggetti preziosi da essi importati: Euro 270,00;
  - ~ agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato per il commercio di oggetti preziosi da essi importati: Euro 81,00.
  - ~ (Tali somme possono subire variazioni a norma di legge)

**Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza la P.A. ha il dovere di accertare la sussistenza di tutti i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione.**

*N.B.: Il titolare è tenuto a comunicare le eventuali variazioni circa la denominazione e composizione della ditta/società, i rappresentanti, la modificazione o il trasferimento dei locali, ecc. nonché la cessazione dell'attività.*

**La licenza è permanente.**

La validità della licenza può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 10 del R.D. 773/31.

N.B. Ai sensi dell'art.11 – I° comma T.U.L.P.S., devono essere negate le autorizzazioni di polizia a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione.

### ***LICENZA PER AGENZIA D'AFFARI (Art. 115 del T.U.L.P.S.)***

---

#### **Premessa:**

*In data 12.09.2000 è entrato in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale si attuano le disposizioni contenute nell'art.163, comma 2 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n.112, già attuativo dalla Legge 15.03.1997 n. 59. Pertanto in base a tale statuizione, tutte le funzioni ed i compiti amministrativi previsti e disciplinati dall'art. 115 del Testo Unico Leggi di .Pubblica Sicurezza 18.06.1931 n.773 sono trasferiti ai Comuni, con l'esclusione delle attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni che sono rimaste di competenza al Questore.*

Competente al rilascio della licenza è la Questura di Crotona – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale.

Gli interessati possono presentare le richieste di rilascio della licenza per le attività predette presso la Questura, ovvero per i comuni della provincia presso i Comandi Stazione Carabinieri competenti per territorio dove si svolge l'attività stessa. Tali uffici provvederanno al successivo inoltrare delle pratiche alla Divisione P.A.S. che è responsabile dell'istruzione e definizione del relativo procedimento amministrativo.

#### **Documenti necessari:**

- Richiesta di rilascio della licenza in bollo da euro 14,62 compilata su l'apposito modulo, contenente le seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445: di non trovarsi nelle condizioni ostantive previste dagli artt. 11 - 12 - 92 e 131 T.U.L.P.S.
- dichiarazione di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445;

Documentazione da allegare:

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in cui l'interessato dichiara la tariffa delle operazioni (art.204 del Regolamento di Es. del T.U.L.P.S.);
- Dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara, altresì, ai sensi degli artt. 46 e .47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 di non trovarsi nelle condizioni ostantive previste dagli artt. 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S. Tale atto di consenso ai sensi dell'art.12 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 06.05.1940 n.635 come sostituito dal D.P.R. del 28.05.2001 n.311, può essere assunto davanti al dipendente competente alla ricezione della documentazione.
- Dichiarazione sostitutiva sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in cui l'interessato dichiara di non trovarsi nelle in cui l'interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in cui l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando, altresì, tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa individuale o della società
- Copia di versamento del deposito cauzionale di Euro 5.000,00 – tale somma può essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attività e con ogni altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica, come previsto dall'art. 14 del Regolamento di Esecuzione al T.U.L.P.S., modificato dal D.P.R. n. 31/2001;

- Registro del giornale degli affari di cui all'art.120 T.U.L.P.S., contenente le indicazioni di cui all'art.219 del Regolamento di Esec. Del T.U.L.P.S., che dovrà essere vidimato dall'Autorità di P.S. (Questura), nonché:
- - Marca da bollo da 14,62 € (da apporre sulla licenza)
- Copia delle tabelle delle operazioni in bollo per euro 14,62, che dovrà essere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia in modo visibile.

***N.B. In luogo delle predette dichiarazioni sostitutive potrà essere prodotta la relativa documentazione rilasciata dagli organi competenti.***

***N.B. Il modulo di richiesta della licenza per l'esercizio della predetta attività riguarda esclusivamente gli adempimenti richiesti per i soli aspetti di pubblica sicurezza.***

***L'interessato deve curare anche l'assolvimento degli altri obblighi di legge inerenti all'esercizio dell'attività (es.: obblighi sanitari, urbanistici, di prevenzione incendi, tributari, ecc.).***

***Ai sensi dell'art.9 del T.U.L.P.S. l'Autorità di Pubblica Sicurezza può imporre le prescrizioni ritenute necessarie nel pubblico interesse.***


***All'atto della presentazione della domanda viene rilasciata all'interessato una ricevuta; si applicano, al riguardo, le disposizioni contenute nell'art.43 del D.M. 02/02/1993, n.284.***

***Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.***

***Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza la Pubblica Amministrazione ha il dovere di accertare la sussistenza di tutti i requisiti, interrompendo se del caso l'attività.***

## LICENZA PER INTERNET POINT

---



L'art. 7 - comma 1 - del testo coordinato del D..L.144 27/07/05 impone a **chiunque** intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie la cui **esclusiva o prevalente** attività consista nel mettere a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, oppure in cui siano installati piu' di tre apparecchi terminali, deve chiederne la licenza al Questore.

**La licenza non è prevista nel caso in cui l'esercente l'attività commerciale, quale ad esempio gestore di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria, che, non avendo come oggetto sociale principale l'attività di telecomunicazioni, mette a disposizione della propria clientela le apparecchiature terminali di rete.**

Con D.M. 16 agosto 2005 sono state introdotte misure di preventiva acquisizione dei dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi della normativa in oggetto indicata.

Procedura da adottare:

- Presentare presso la Questura di zona competente (ovvero, laddove non esista ufficio di pubblica sicurezza al Comando Stazione Carabinieri del comune ove trovansi i locali) l'istanza in bollo, redatte sull'apposito modulo scaricabile dal sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it).

- Alla data di presentazione sarà rilasciata ricevuta e comunicazione alla parte ai sensi e per gli effetti degli art. 7 ed 8 della legge 241/90 e successive modificazioni, dell'apertura del procedimento amministrativo la cui definizione è prevista entro 60 giorni.

### **All'istanza si dovrà allegare la seguente documentazione:**

- Copia della dichiarazione inoltrata al Ministero delle Comunicazioni ai sensi dell'art. 25 del Decreto Lgs.vo 1/8/2003, n. 259;
- Dichiarazione sostitutive ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per indicare se titolare di ditta individuale o legale rappresentante di società;
- Dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara, altresì, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di non trovarsi nelle condizioni ostantive previste dagli artt.11, 12, e 92 del T.U.L.P.S. Tale atto di consenso, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6.05.1940, n. 635) come sostituito dal D.P.R. DEL 28.05.2001, n. 311, può essere assunto davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.;
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in cui l'interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività.

### ***LICENZA PER L'ESERCIZIO DELLE SCOMMESSE (Art. 88 del T.U.L.P.S.)***

---



Autorizza alla raccolta delle scommesse per le gare, giochi, manifestazioni ecc. consentite dall'ordinamento.

Competente al rilascio è la Questura di Crotone - Ufficio Licenze - per le ricevitorie site nel Comune di Crotone e in tutti gli altri Comuni della provincia, in questo caso la relativa documentazione

dovrà essere presentata alle Stazioni CC. Competenti, che provvederanno all'inoltro in Questura.

#### **Documenti necessari:**

- Richiesta di rilascio della licenza in bollo di euro 14,62 compilata su l'apposito modulo, contenente le seguenti dichiarazioni:

- Dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445: di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11 - 12 - 92 e 131 T.U.L.P.S.
- Dichiarazione di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445;

***Documentazione da allegare:***

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in cui l'interessato dichiara, individuando in forma specifica gli aspetti di interesse:
- Essere concessionario/titolare di autorizzazione in forza della concessione/autorizzazione rilasciata da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, oppure di aver ricevuto incarico dal concessionario/titolare di autorizzazione in forza della concessione/autorizzazione rilasciata da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse
- Dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara, altresì, ai sensi degli artt. 46 e .47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S. (*Tale atto di consenso ai sensi dell'art.12 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 06.05.1940 n.635 come sostituito dal D.P.R. del 28.05.2001 n.311, può essere assunto davanti al dipendente competente alla ricezione della documentazione).*)
- Dichiarazione sostitutiva sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in cui l'interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività
- Dichiarazione sostitutiva sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in cui l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando, altresì, tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa individuale o della società



- Copia del Regolamento delle scommesse per l'adempimento da parte dell'ufficio della vidimazione del medesimo che dovrà essere in bollo per euro 14,62.

***N.B. In luogo delle predette dichiarazioni sostitutive potrà essere prodotta la relativa documentazione rilasciata dagli organi competenti.***

***N.B. Il modulo di richiesta della licenza per l'esercizio della predetta attività riguarda esclusivamente gli adempimenti richiesti per i soli aspetti di pubblica sicurezza.***

***L'interessato deve curare anche l'assolvimento degli altri obblighi di legge inerenti all'esercizio dell'attività (es.: obblighi sanitari, urbanistici, di prevenzione incendi, tributari, ecc.).***

***Ai sensi dell'art.9 del T.U.L.P.S. l'Autorità di Pubblica Sicurezza può imporre le prescrizioni ritenute necessarie nel pubblico interesse.***

***Ai sensi dell'art.161 del Regolamento di Esecuzione al T.U.L.P.S., nei locali ove si svolge l'attività di esercizio delle scommesse, devono essere affisse in pubblico, in modo da essere facilmente consultate, le norme che regolano le scommesse stesse.***

***All'atto della presentazione della domanda viene rilasciata all'interessato una ricevuta; si applicano, al riguardo, le disposizioni contenute nell'art.43 del D.M. 02/02/1993, n.284.***

***Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.***

***Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza la Pubblica Amministrazione ha il dovere di accertare la sussistenza di tutti i requisiti, interrompendo se del caso l'attività.***

## LICENZE IN MATERIA DI ARMI

### *NULLA OSTA ALL'ACQUISTO DI ARMI (Art. 35, comma 3<sup>^</sup> del T.U.L.P.S.)*



Il nulla osta all'acquisto di armi autorizza l'acquisto, a qualsiasi titolo, di armi di tipo e calibro consentito dalla legge. Non è necessario per coloro che sono già titolari di licenza di porto d'armi, in corso di validità.

Competenti al rilascio è il Questore, al quale l'istanza in carta da bollo per Euro 14,62, deve essere presentata corredata della seguente documentazione:

- certificato di idoneità psichica rilasciato dalla A.S.L., da un medico militare, da un ufficiale sanitario, o da un medico provinciale, dietro presentazione di certificato anamnestico del medico di famiglia
- abilitazione al maneggio delle armi, documentabile con copia del "Foglio di Congedo" per chi ha svolto servizio militare ovvero con attestato di idoneità al maneggio armi rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale (T.S.N.). In ogni caso, sia l'espletamento del servizio militare, sia l'esito positivo del corso effettuato presso il T.S.N. per l'idoneità al maneggio delle armi può essere autocertificato.
- marca da bollo per Euro 14,62

Il Nulla Osta viene rilasciato entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza ed ha validità di g. 30 dalla data di rilascio.

N.B. Se viene richiesta per detenere armi ereditate occorre allegare altresì:

- certificato di morte del proprietario delle armi, o autocertificazione
- fotocopia denuncia armi ereditate
- dichiarazione sostitutiva atto notorio riportante l'indicazione dei legittimi eredi
- dichiarazione di rinuncia alla detenzione ovvero di cessione della parte delle armi ereditate resa dai coeredi a favore del richiedente, corredata da fotocopia del documento d'identità in corso di validità.

## ***DENUNCIA DI ACQUISTO E DETENZIONE DI UN'ARMA (Art. 38 del T.U.L.P.S.)***

---

Chiunque acquisti e/o detenga un'arma o munizioni, anche se già titolare di licenza di porto d'armi, deve presentarne denuncia, in carta libera e duplice copia, al Commissariato di P.S. competente o in mancanza di questo alla Stazione Carabinieri di zona.

La denuncia viene annotata in un registro; di tale annotazione viene dato atto sulla copia restituita al denunciante.

## ***LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO (Art. 10 legge n.110/75)***

---

La licenza di collezione di armi comuni da sparo consente di detenere armi corte e lunghe in numero superiore a quello consentito (3 armi comuni da sparo, 6 armi sportive). Può essere richiesta dall'interessato anche in caso di detenzione di una sola arma.

Competenti al rilascio è il Questore, al quali l'istanza in bollo per Euro 14,62, deve essere presentata corredata dalla seguente documentazione:

- certificato di idoneità psicofisica in bollo rilasciato dalla A.S.L. dietro presentazione di certificato anamnestico del medico di famiglia
- dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di sicurezza idoneo alla custodia delle armi.
- La licenza, che non comporta la detenzione del relativo munizionamento, viene rilasciata entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza.
- Marca da bollo da 14,62 € (da apporre sulla licenza)

La licenza è permanente.

## ***LICENZA PER LA COLLEZIONE DI ARMI ANTICHE, ARTISTICHE O RARE (Art. 31 del T.U.L.P.S.)***

---

Sono considerate armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890.

Competenti al rilascio è il Questore, al quale l'istanza in bollo, deve essere presentata corredata della seguente documentazione:

- certificato di idoneità psicofisica in bollo rilasciato dalla A.S.L., dietro presentazione di certificato anamnestico del medico di famiglia
- dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di sicurezza idoneo alla custodia delle armi.
- La licenza, che non comporta la detenzione del relativo munizionamento, viene rilasciata entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza.
- Marca da bollo da 14,62 € (da apporre sulla licenza)

La licenza è permanente.

### ***LICENZA DI ESPORTAZIONE E/O IMPORTAZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO (Art. 31 del T.U.L.P.S.)***

---

Competente al rilascio è la Questura, ove le istanze in bollo per euro 14,62, devono essere presentate corredate da eventuale legittimazione a chiedere il rilascio, se trattasi di soggetto che agisce in nome e per conto di società.

Le licenze vengono rilasciate entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'istanza ed hanno una validità massima di 90 giorni dalla data di rilascio:

**La licenza di esportazione** autorizza all'esportazione definitiva o temporanea di armi

#### Esportazione definitiva:

- autorizza il trasferimento definitivo di armi detenute nel territorio della Provincia verso uno stato estero. Qualora il trasferimento avviene verso uno stato fuori dell'Unione Europea, all'istanza si deve allegare idonea documentazione dalla quale risulti la volontà di acquisto dell'arma. Qualora trattasi, invece, di trasferimento definitivo di armi verso uno stato membro della Unione Europea occorre allegare l'**Accordo Preventivo** rilasciato dalle Autorità del luogo di destinazione delle armi.

### Esportazione temporanea:

- autorizza l'uscita dal territorio nazionale e successivo reingresso di massimo n.3 armi e 200 munizioni quando è per motivi di caccia. Qualora trattasi di motivi sportivi il quantitativo delle munizioni può essere elevato fino a 500.

**La licenza di importazione di armi comuni da sparo**, autorizza all'importazione definitiva o temporanea di armi.

### Importazione definitiva:

- autorizza il trasferimento definitivo di armi detenute in uno stato estero nel territorio della Provincia. All'istanza si deve allegare idonea documentazione dalla quale risulti la provenienza dell'arma.

La licenza è rilasciata dal Questore competente per territorio del luogo dove le armi sono destinate.

Se il numero di armi da importare è superiore a 3 nell'arco dell'anno solare, oltre alla licenza del Questore (della provincia ove le singole armi sono dirette) deve ottenere anche la licenza del Prefetto della provincia nella quale l'interessato ha la residenza anagrafica.

Qualora trattasi di armi provenienti da paesi dell'Unione Europea la licenza di importazione è sostituita dall' **Accordo Preventivo**.

### Importazione temporanea:

- autorizza l'ingresso nel territorio nazionale e successiva esportazione di massimo n.2 armi e 200 munizioni quando è per motivi di caccia. Qualora trattasi di motivi sportivi il quantitativo delle armi è elevato a 3 e le munizioni possono essere elevate fino a 1000.

Competente al rilascio è il Consolato Italiano competente per territorio del luogo ove è residente l'istante.

### ***CARTA EUROPEA DELLE ARMI DA FUOCO (Art. 2 Decreto Legge nr.527/92)***

---

Si tratta di un titolo di polizia che autorizza all'estensione, sul territorio degli Stati dell'Unione Europea, delle autorizzazioni alla detenzione, al trasporto ed al porto d'arma.

Competente al rilascio è la Questura di residenza, ove l'istanza in bollo per Euro 14,62, deve essere presentata corredata della seguente documentazione:

- n. 2 fotografie formato tessera, delle quali una legalizzata dal Sindaco, da un notaio o dal funzionario che riceve l'istanza
- titolo in originale e fotocopia che autorizza alla detenzione, al trasporto o porto dell'arma
- ricevuta di versamento di Euro 0,78 su c/c 1172 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato sez. Crotone per il costo del libretto (tale somma può subire variazioni a norma di legge). Gli originali del porto d'armi e della denuncia di armi vengono restituiti immediatamente dopo la presa in visione all'atto della presentazione dell'istanza.
- N. 1 marca da bollo da euro 14,62

La Carta viene rilasciata entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza ed ha la validità massima di anni 5.

### ***LICENZA DI FABBRICAZIONE E/O COMMERCIO DI ARMI COMUNI DA SPARO (Art. 31 del T.U.L.P.S.)***

---

Competente al rilascio della licenza è la Questura. Gli interessati devono presentare le richieste di rilascio della licenza per le attività predette presso la Questura per il comune di Crotone oppure i Comandi Stazione Carabinieri competenti per territorio dove si svolge l'attività stessa. Tali uffici provvederanno al successivo inoltro

delle pratiche alla Divisione P.A.S. che è responsabile dell'istruzione e definizione del relativo procedimento amministrativo.

Le istanze in bollo, devono essere presentate corredate della seguente documentazione:

- eventuale legittimazione a chiedere il rilascio, se trattasi di soggetto che agisce in nome e per conto di società
- certificato di idoneità psicofisica in bollo rilasciato dalla A.S.L., dietro presentazione di certificato anamnestico del medico di famiglia

- abilitazione alla conoscenza delle armi rilasciata dalla Commissione Tecnica Provinciale per la Materie Esplosivi
  - dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di sicurezza idoneo alla custodia delle armi.
  - La licenza viene rilasciata entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza.
  - E' ammessa la rappresentanza
  - Marca da bollo da 14,62 € (da apporre sulla licenza)
- La licenza ha validità annuale dalla data di rilascio e può essere rinnovata ogni anno presentando apposita domanda in bollo

### ***LICENZA RIPARAZIONE ARMI COMUNI DA SPARO (Art. 8 Legge n.110/75)***

---

Competenti al rilascio sono:

- la Questura di Crotona – Ufficio Armi – per gli esercizi siti in tutti i Comuni della Provincia. In questo caso l'istanza andrà presentata presso i Comandi Stazione Carabinieri competenti per territorio che provvederanno all'accettazione dell'istanza ed il successivo inoltro all'Ufficio Armi della Questura per la definizione del relativo procedimento amministrativo.

Presso questi uffici si devono presentare le istanze in bollo, corredate della seguente documentazione:

- eventuale legittimazione a chiedere il rilascio, se trattasi di soggetto che agisce in nome e per conto di società
- certificato di idoneità psicofisica in bollo rilasciato dalla A.S.L., dietro presentazione di certificato anamnestico del medico di famiglia
- abilitazione alla conoscenza delle armi rilasciata dalla Commissione Tecnica Provinciale per la Materie Esplosivi
- dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di sicurezza idoneo alla custodia delle armi.
- Marca da bollo da 14,62 € (da apporre sulla licenza)
- La licenza viene rilasciata entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza.
- E' ammessa la rappresentanza

- La licenza ha la validità annuale dalla data di rilascio e può essere rinnovata di anno in anno presentando apposita domanda in bollo.

### ***LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA (Art. 42 del T.U.L.P.S.)***

---

La licenza autorizza al porto di fucile fuori della propria abitazione e su tutto il territorio nazionale nei periodi di apertura della caccia, nonché all'acquisto di armi sia lunghe che corte ed il loro trasporto, solo per giustificato motivo.

Competente al rilascio è il Questore, al quale l'istanza in bollo per Euro 14,62, può essere presentata corredata della seguente documentazione:

- n. 2 fotografie formato tessera, delle quali una legalizzata dal Comune, da un notaio o dall'addetto alla ricezione dell'istanza
- certificato di idoneità psicofisica in bollo rilasciato dalla A.S.L., o da un medico militare o della Polizia di Stato, dietro presentazione di certificato anamnestico del medico di famiglia
- abilitazione al maneggio delle armi, documentabile con copia del "Foglio di Congedo" per chi ha svolto il servizio militare, ovvero con attestato rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale (T.S.N.). In ogni caso, sia l'espletamento del servizio militare, sia l'esito positivo del corso effettuato presso il T.S.N. per l'idoneità al maneggio delle armi può essere autocertificato.
- abilitazione all'attività venatoria rilasciata, a seguito di esame, dalla Ripartizione Faunistico/Venatoria della competente Provincia
- ricevuta di versamento di Euro 173,16 su c/c 8003 intestato all'Ufficio Registro Tasse e Concessioni Governative (tale somma può subire variazione a norma di legge)
- ricevuta di versamento di Euro 1,27 su c/c 16712879 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato sez. Crotone per il costo del libretto (tale somma può subire variazioni a norma di legge)
- marca da bollo per Euro 14,62 da apporre sulla licenza.



- la ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale:
  - di € **66,62** sul c.c.p. **10924884** intestata alla Tesoreria Provinciale caccia e pesca della Regione Calabria (**per il fucile a più colpi**);
  - di €**52,68** sul c.c.p. **10924884** intestata alla Tesoreria Provinciale caccia e pesca della Regione Calabria (**per il fucile a due colpi**);
  - di €**38,00** sul c.c.p. **10924884** intestata alla Tesoreria Provinciale caccia e pesca della Regione Calabria (**per il fucile a un solo colpo**)

La licenza viene rilasciata entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza, ha validità di anni 6 ed ha efficacia attraverso il pagamento annuale della tassa di cc.gg.

**Per il rinnovo** è necessario presentare istanza in bollo corredata dalla suindicata documentazione ad eccezione dei punti 3 e 4.

### *LICENZA DI PORTO D'ARMA PER TIRO A VOLO (Legge n.323/69)*

---

La licenza autorizza al trasporto dell'arma sportiva dal luogo di detenzione al Campo di Tiro a Volo e viceversa, al porto dell'arma all'interno del Campo medesimo ed all'acquisto di armi sia lunghe che corte di tipo e calibro consentito dalla legge ed il loro trasporto per giustificato motivo.

Competente al rilascio è il Questore, al quale l'istanza in bollo per Euro **14,62**, deve essere presentata corredata della seguente documentazione:

- n. 2 fotografie formato tessera, delle quali una legalizzata dal Comune, da un notaio o dall'addetto alla ricezione dell'istanza fotocopia del congedo militare o attestazione di idoneità al maneggio delle armi o autocertificazione
- fotocopia del congedo militare o attestazione di idoneità al maneggio delle armi o autocertificazione
- certificato di idoneità psicofisica in bollo rilasciato dalla A.S.L., dietro presentazione di certificato anamnestico del medico di famiglia

- la ricevuta di versamento di €**1,27** per il costo del libretto sul c.c.p. n. **16712879** intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione provinciale di Crotona.

(tale somma può subire variazioni a norma di legge)

- marca da bollo per Euro **14,62** da apporre sulla licenza

- attestato di iscrizione ad un Campo di Tiro a Volo.

- La licenza viene rilasciata entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza, ed ha la validità di 6 anni.

**Per il rinnovo** è necessario presentare istanza in bollo per euro 14,62 corredata dalla suindicata documentazione ad eccezione del punto 2)

### ***LICENZA TRASPORTO DI ARMI SPORTIVE (Art. 3 LEGGE N.85/1986)***

---

La licenza autorizza al trasporto di armi sportive sul territorio nazionale, previa attestazione rilasciata da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o da un'Associazione di Tiro iscritta a Federazione Sportiva affiliata al C.O.N.I. dalla quale risulti la partecipazione del richiedente alla relativa attività agonistica.

Competenti al rilascio è il Questore, al quale l'istanza in bollo per Euro 14,62, può essere presentata corredata della seguente documentazione:

- certificato di idoneità psicofisica in bollo rilasciato dalla A.S.L., dietro presentazione di certificato anamnestico del medico di famiglia

- attestazione di partecipazione alla attività agonistica

- copia denuncia detenzione armi.

- Marca da bollo da 14,62 € (da apporre sulla licenza)

La licenza viene rilasciata entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e deve essere rinnovata annualmente.

***NULLA OSTA AL TRASPORTO DI ARMA LUNGA COMUNE  
DA SPARO SU CARTA DI RICONOSCIMENTO PER I  
COMPONENTI DI SOCIETA' DEL TIRO A SEGNO  
RICONOSCIUTE (Art. 76 R.D. n. 635/40)***

---

Il Questore, provvede alla vidimazione della carta di riconoscimento emessa dal Presidente di Società di Tiro a Segno riconosciuta.

Autorizza il trasporto dell'arma dal luogo di detenzione al Poligono di Tiro a Segno e viceversa (La Prefettura è competente solo per le armi comuni non sportive corte).

Si precisa che laddove la competenza sia della Questura (tutti i Comuni della Provincia) l'istanza andrà presentata presso il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio.

L'istanza in bollo, dovrà essere presentata agli uffici competenti sopra indicati corredata della seguente documentazione:

- certificato di idoneità psicofisica in bollo rilasciato dalla A.S.L., da un medico militare o della Polizia di Stato, dietro presentazione di certificato anamnestico del medico di famiglia;
- carta di riconoscimento rilasciata dalla Sezione del Tiro a Segno Nazionale;
- una marca da bollo per Euro 14,62 da applicare sul nulla osta . Il nulla osta viene rilasciato entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e deve essere rinnovato annualmente.

**N.B. Qualora trattasi di arma corta comune da sparo la competenza è del Prefetto.**

***AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI ESPLOSIVI (Art.55 del  
T.U.L.P.S.)***

---

La licenza autorizza all'acquisto di materiale esplodente nella quantità autorizzata dal Corpo Nazionale Delle Miniere o dalla Regione se trattasi di cave.

Competenti al rilascio è il Questore, al quale l'istanza in bollo per Euro 14,62, compilata sull'apposito modulo, può essere presentata corredata della seguente documentazione:

- legittimazione a richiedere il rilascio qualora l'istante operi in nome e per conto di società;
- autorizzazione Del Corpo Nazionale delle Miniere o attestato Regione Liguria;
- certificato di idoneità psicofisica in bollo rilasciato dalla A.S.L., dietro presentazione di certificato anamnestico del medico di famiglia
- copia polizza assicurativa verso danni a persone o cose;
- certificato rilasciato dalla Autorità locale di P.S. dove vanno specificati sia i quantitativi massimi, per la durata del lavoro, che quelli giornalieri (ex art.104 Reg. Esec. T.U.L.P.S.).
- Marca da bollo da 14,62 € (da apporre sulla licenza)

La licenza viene rilasciata entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza ed ha la validità di g. 30 dalla data di rilascio.

### ***AUTORIZZAZIONE ALLO SPARO DI FUOCHI D'ARTIFICIO (Art. 57 T.U.L.P.S.)***

---

Competente al rilascio è la locale Autorità di P.S. alla quale l'istanza in bollo deve essere presentata corredata della seguente documentazione:

- certificato di idoneità psicofisica in bollo rilasciato dalla A.S.L., dietro presentazione di certificato anamnestico del medico di famiglia;
- abilitazione rilasciata dalla Prefettura a seguito di esami dalla Commissione Tecnica Provinciale per le Materie Esplosivi che prova la conoscenza delle armi e degli esplosivi;
- copia polizza assicurativa per copertura danni a persone e cose.
- Marca da bollo da 14,62 € (da apporre sulla licenza)

La licenza viene rilasciata entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

La validità è limitata per l'occasione per cui è stata richiesta.

## **Competenze della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – in materia di armi**

***LICENZA DI PORTO DI ARMA CORTA PER DIFESA PERSONALE (art. 42 T.U.L.P.S.)***

- ***AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI ESPLOSIVI (art.46 T.U.L.P.S. 2<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup> cat. – art. 47 T.U.L.P.S. 1<sup>^</sup> - 4<sup>^</sup> e 5<sup>^</sup> cat.)***
- ***LICENZA PER LA FABBRICAZIONE, IL DEPOSITO E LA VENDITA DI ESPLOSIVI APPARTENENTI ALLA 1<sup>^</sup>, 4<sup>^</sup> E 5<sup>^</sup> CATEGORIA (art. 47 T.U.L.P.S.)***

### **ALTRE COMPETENZE DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA**

Rivolgendosi agli sportelli della Divisione Polizia Amministrativa si possono inoltre ottenere informazioni riguardanti anche altre tipologie di competenze dell'ufficio tra cui:

- rilascio nulla osta per il volo da diporto o sportivo
- rilascio nulla osta per la realizzazione di elisuperfici
- rilascio licenza per illuminazioni straordinarie (luminarie)
- autorizzazione relativa all'acquisto, all'impiego ed al trasporto di gas tossici
- ricezione comunicazioni inizio attività dell'arte della fotografia
- ricezione comunicazioni elenco incaricati delle vendite a domicilio
- ricezione comunicazioni inizio attività di facchini
- comunicazione relativa all'esercizio dell'attività di produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette
- vidimazione registri dei veicoli a motore cessati dalla circolazione e da rottamare

- pratiche relative ai rimborsi di somme erroneamente versate sul c/c postale 534883 intestato all'Ufficio Passaporti della Questura di Crotona.
- Ricezione denunce infortuni sul lavoro con l'obbligo di presentazione, nel termine di 2 giorni, della denuncia di infortunio sul lavoro da parte del datore di lavoro all'autorità di P.S. del comune in cui è avvenuto l'infortunio (al Commissariato di P.S. competente per zona oppure se la località non è sede di Commissariato, al Sindaco) per ogni infortunio che comporti inabilità al lavoro superiore a 3 giorni.

## STRANIERI

L'Ufficio Immigrazione della Questura di Crotona è ubicato in Via Pastificio. L'accesso agli sportelli avviene dall'ingresso carraio sito in Via Pastificio.

Gli Uffici sono aperti al pubblico nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì con orario 09.00 – 12.00 e nei giorni martedì e giovedì con orario 15.00 – 17.30.

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai 90 giorni, non devono chiedere il permesso di soggiorno. E' necessario però che dichiarino la loro presenza, al momento dell'ingresso in Italia, all'ufficio di frontiera. Nel caso in cui lo straniero provenga da paesi dell'area Schengen, deve dichiarare la sua presenza al Questore della provincia, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia.

Tutti gli stranieri entrati in Italia con un visto per soggiorni superiori ai 90 giorni devono richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni dall'ingresso nel nostro territorio.

### ***TIPOLOGIE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA QUESTURA.***

---

- 1) Rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno per cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea
- 2) Rilascio Permesso di Soggiorno CE di lungo periodo valido a tempo indeterminato per cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea
- 3) Rilascio Nulla Osta per l'attuazione di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglia a favore di minori extraeuropei
- 4) Istruzione istanza tesa al riconoscimento dello status di rifugiato
- 5) Rilascio e rinnovo documenti o titoli di viaggio per rifugiati e per apolidi
- 6) Acquisizione della dichiarazione di presenza da parte di cittadini extracomunitari che hanno fatto ingresso in Italia per motivi di

visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai 90 giorni o che sono regolarmente soggiornanti in altro stato appartenente all'Unione Europea.

- 7) Rilascio del Nulla Osta Provvisorio all'ottenimento del visto di ingresso per lavoro autonomo, sportivi dilettanti.

## ***IL PERMESSO DI SOGGIORNO***

---

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto dal cittadino straniero extra U.E. entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel Territorio Italiano ed è rilasciato se sussistono i requisiti e le condizioni di legge per il motivo e la durata previsti dal visto d'ingresso.

Le istanze di rinnovo del permesso di soggiorno devono essere presentate almeno 60 giorni prima della scadenza. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto, la domanda di rinnovo viene accettata solo fino a 60 giorni dopo.

Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

I visti d'ingresso sono rilasciati dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane o Consolari italiane nello stato di origine o di stabile residenza dello straniero.

Nel caso in cui il permesso di soggiorno venga richiesto a favore di cittadino straniero parente diretto entro il secondo grado di cittadino italiano, dovrà essere documentata **l'effettiva convivenza**.



## *Istanze da presentare presso la Questura*

---

Continueranno, altresì, ad essere accettate esclusivamente presso le Questure le istanze volte al rilascio/duplicato/aggiornamento (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto), e le correlate richieste di conversione delle sottoelencate autorizzazioni al soggiorno:

- > Affari, con visto con validità superiore ai 90 giorni
- > Cure mediche
- > Gara sportiva
- > Motivi umanitari
- > Asilo Politico (richiesta di rilascio)
- > Minore età
- > Giustizia
- > Status Aporidia (richiesta di rilascio)
- > Integrazione minore
- > Invito
- > Vacanze lavoro

I cittadini di nazionalità svizzera e san marinese potranno presentare le istanze relative al rilascio/rinnovo o aggiornamento delle proprie autorizzazioni al soggiorno anche presso gli sportelli degli uffici immigrazione della Questura.

Dichiarazione di presenza per motivi di turismo da parte di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in altri paesi Schengen.

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno di uno stato Schengen che intende soggiornare in Italia, deve presentare, entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso, all'Ufficio Immigrazione della Questura competente la seguente documentazione:

- Dichiarazione di presenza
- Passaporto in corso di validità con fotocopia integrale
- Permesso di soggiorno rilasciato all'estero e relativa fotocopia

La durata di questa autorizzazione non può superare i 90 giorni.

## *Cittadini dell'Unione e loro famigliari*

---

Il cittadino dell'Unione Europea in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio ed i propri familiari aventi o non aventi la cittadinanza di uno stato membro, ma in possesso di un passaporto valido e di visto di ingresso nei casi in cui è richiesto, sono ammessi nel territorio nazionale e possono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a tre mesi.

Oltre tale periodo il cittadino comunitario deve richiedere l'iscrizione anagrafica presso il Comune in cui intende risiedere qualora gli sia riconosciuto il diritto al soggiorno, ossia nel caso in cui eserciti un'attività lavorativa in Italia, o che disponga di risorse economiche sufficienti per la permanenza in Italia, oltre che di un'assicurazione sanitaria o altro titolo di copertura dei rischi, ovvero che segua un corso di studi o formazione professionale.

Il diritto al soggiorno viene esteso anche ai famigliari del cittadino comunitario: coniuge, ascendente diretto e discendente diretto di età inferiore a 21 anni oppure a carico, inoltre ascendente diretto e discendente diretto di età inferiore a 21 anni oppure a carico del coniuge.

Le istanze volte al rilascio della Carta di Soggiorno dell'Unione Europea per i coniugi e i parenti del cittadino italiano o del cittadino dell'Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, da presentare presso la Questura sono:

- Coniuge cittadino italiano/UE,
- Genitore cittadino italiano/UE, se non a carico del figlio,
- Figlio cittadino italiano/UE,
- Nonno cittadino italiano/UE, se non a carico del nipote,
- Parente diretto entro il quarto grado di cittadino italiano/UE.

Se il familiare del cittadino dell'Unione Europea ha cittadinanza di uno Stato membro, deve richiedere l'iscrizione anagrafica presso il Comune, se invece non ha cittadinanza di uno Stato membro, deve presentare istanza del documento di soggiorno presso la Questura.

**N.B.** Ai sensi Regolamento di attuazione del T.U. sull'Immigrazione "gli stati, fatti e qualità personali ... sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'art.49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, nr. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzioni in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia." ( Art.2 c.2).

### *Istanze da presentare presso gli uffici postali*

---

Le istanze relative alle sotto elencate tipologie di rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno dovranno essere presentate presso gli uffici postali espressamente abilitati indicati nei siti [www.portaleimmigrazione.it](http://www.portaleimmigrazione.it), [www.interno.it](http://www.interno.it), [www.poste.it](http://www.poste.it).

- Affidamento
- Attesa occupazione
- Attesa riacquisto cittadinanza
- Asilo politico (richiesta di rinnovo)
- Carta di soggiorno per stranieri
- Famiglia
- Famiglia minore 14/18 anni
- Lavoro autonomo
- Lavoro subordinato
- Lavoro sub-stagionale
- Lavoro ai sensi dell'art.27 del D.Lvo 286/98 e successive modifiche
- Missione
- Motivi religiosi
- Residenza Elettiva
- Ricerca scientifica
- Status Apolidia (richiesta di rinnovo)
- Studio
- Tirocinio formazione professionale

- Conversione del permesso di soggiorno (da altra tipologia a lavoro subordinato, lavoro autonomo, famiglia, studio residenza elettiva)
- Duplicato Permesso/carta di soggiorno
- Aggiornamento del “Permesso di soggiorno”/“Permesso CE di lungo periodo di soggiorno” (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto)

Presso tutti gli Uffici Postali si trovano gli appositi kit da compilare seguendo attentamente le istruzioni anche avvalendosi dell’assistenza gratuita e professionale fornita da appositi Uffici del Comune e dai patronati abilitati. L’elenco di tali uffici è reperibile sul sito [www.portaleimmigrazione.it](http://www.portaleimmigrazione.it).

Il kit deve essere consegnato negli Uffici Postali con Sportello Amico, in busta aperta.

Nel casi in cui si tratti di un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, è necessario allegare anche una copia del permesso di soggiorno scaduto ricordandosi di esibire sempre il passaporto.

L’operatore dell’Ufficio Postale rilascia una ricevuta che, allegata al permesso scaduto, sostituisce e ha il valore del cedolino rilasciato dalla Questura. Detta ricevuta riporta una userid e una password utilizzabili per avere informazioni sullo stato di avanzamento della propria pratica consultando il sito [www.portaleimmigrazione.it](http://www.portaleimmigrazione.it).

Successivamente verrà inviata all’indirizzo degli interessati una lettera raccomandata o un SMS al numero di cellulare eventualmente indicato nel Kit, nel quale è specificata la data di convocazione presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per i rilievi fotodattiloscopici e la consegna delle fotografie. La Questura comunicherà tramite SMS l’appuntamento successivo per ritirare il permesso di soggiorno elettronico. Nel caso di mancata ricezione, il messaggio di testo di comunicazione sarà facilmente consultabile anche sul sito [www.portaleimmigrazione.it](http://www.portaleimmigrazione.it)

La normativa vigente stabilisce che il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora:

- la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo;
- sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

Sulla base dello stesso principio lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto, e della ricevuta di presentazione dell'istanza di rinnovo, ha la facoltà di lasciare il territorio dello Stato e di farvi regolare rientro a condizione che:

- l'uscita ed il rientro avvengano attraverso lo stesso valico di frontiera;
- alla frontiera il personale addetto ai controlli metta il timbro di uscita oltre che sul passaporto anche sulla ricevuta delle Poste;
- il viaggio non preveda il transito in altri Paesi Schengen.

Permangono, invece, le limitazioni e le condizioni alla circolazione nell'ambito dell'area Schengen, regolate dalla disciplina internazionale.

## Competenze della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – in materia di immigrazione

### *Sportello Unico per l'Immigrazione*

---

Presso la Prefettura - U.T.G., sita in Via Giovanni Palatucci n. 11, lo Sportello Unico per l'Immigrazione previsto dalla normativa vigente ha competenza a riguardo di:

- 1. Ricongiungimento familiare degli stranieri**
- 2. Assunzione dei lavoratori stranieri**

Relativamente a questa materia, presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione possono essere presentate le istanze per:

- ~ Rilascio nulla osta per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato, indeterminato o a carattere stagionale, con un cittadino straniero residente all'estero;
- ~ Rilascio nulla osta per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino straniero residente all'estero, per le particolari categorie di lavoro previste dall'art.27, comma 1 del T.U. sull'Immigrazione, che non rientrano nella programmazione dei flussi;
- ~ Stipula contratto di soggiorno in caso di datore di lavoro che si sostituisce o si aggiunge al precedente;
- ~ Stipula contratto di soggiorno relativamente ad un rapporto di lavoro instaurato in vigenza della precedente normativa;
- ~ Instaurazione rapporto di lavoro nel caso di conversione del permesso di soggiorno per studio o di formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- ~ Rilascio certificazione attestante i requisiti per lavoro autonomo, nel caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo del permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale;

~ Rilascio nulla osta al lavoro per i lavoratori subordinati neocomunitari relative a quelle tipologie di lavoro espressamente previste.

Chi fa ingresso in Italia munito di visto per ricongiungimento familiare o lavoro subordinato, rilasciato a seguito di nulla osta, per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro o famiglia deve rivolgersi allo Sportello Unico Immigrazione sito in Prefettura Via Giovanni Palatucci n. 11.

*Eventuali aggiornamenti dovuti a successive ed ulteriori modifiche alla normativa vigente in materia di immigrazione, saranno reperibili sul sito ufficiale della Polizia di Stato [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it)*

### *Informazioni in tema di minori*

---

*“Se vostro figlio attraversa un momento di difficoltà od avete notizia di situazioni di malessere vissute da minori, potete parlarne con il personale di quest’Ufficio che vi aiuterà, mettendovi in contatto con gli operatori sociali, ad affrontare serenamente il problema.*

*Se, altresì, venite a conoscenza di maltrattamenti o violenze subite da minori, il personale dell’Ufficio si attiverà nell’attività investigativa volta ad accertare i reati perpetrati, ad assicurarne alla Giustizia gli autori ed a garantire contestualmente ogni forma di tutela alle piccole vittime”.*

All’interno della Divisione di Polizia Anticrimine della Questura opera l’Ufficio Minori, in grado di fornire risposte qualificate e professionali su tematiche concernenti i minori, con compiti *“essenzialmente di pronto soccorso”* per le esigenze dei minori e delle famiglie in difficoltà, di accordo con gli altri enti ed organismi coinvolti (Tribunale per i minorenni, servizi sociali dei Comuni, Assessorati alla Pubblica Istruzione, Enti ed Associazioni di volontariato). Nello specifico si occupa di:

- abbandono di minore;
- pornografia e prostituzione;
- sfruttamento del lavoro minorile;
- abusi sessuali sui minori;
- uso o spaccio di sostanze stupefacenti;
- maltrattamenti;
- bullismo a scuola;

Oltre a queste attività ce ne sono anche altre svolte dagli operatori di Polizia di questo nucleo, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, all’interno degli Istituti Scolastici.

Infatti nell’ambito di vari progetti quali: *“Educazione alla Legalità”* ed *“Il Poliziotto un amico in più”* si organizzano, con le scuole interessate, degli incontri informativi per contrastare atti di



delinquenza e bullismo e diffondere la conoscenza sui diritti dei minori e il rispetto delle regole.

Questa attività risulta ad oggi un'importante occasione di confronto e analisi, in considerazione del fatto che purtroppo i risultati di numerosi rapporti statistici evidenziano un abbassamento di età degli autori del reato.

Per mettersi in contatto con il personale dell'ufficio, il richiedente (sia esso adulto o minore) può comporre gratuitamente l'utenza "113" che provvederà ad inoltrare la chiamata ad operatori specializzati.

### *Ufficio Provinciale di Pubblica Tutela dei bambini e delle famiglie.*

Il 14 ottobre 1998 è stato istituito, su iniziativa locale, il cosiddetto "Osservatorio Scolastico", un organo composto dai rappresentanti delle Forze di Polizia, del Comune, della Provincia e di tutti gli altri Enti interessati alle attività nello specifico settore riguardante il problema giovani-scuola.

Il fine dell'iniziativa è quello di verificare e monitorare le attività scolastiche allo scopo di individuarne le specifiche problematiche di sicurezza e socio-pedagogiche.

L'unità d'intenti emersa tra gli enti aderenti alla struttura in questione, ha consentito la stesura e la firma di un "Protocollo d'Intesa", redatto il 23 Dicembre 2000, per la realizzazione di interventi mirati a contrastare eventuali iniziative criminali che possano coinvolgere e soprattutto avere come vittime minori.

La presa di coscienza dei citati problemi ha consentito di elaborare una strategia di prevenzione che coinvolge le Forze dell'Ordine in sinergia con le Direzioni Didattiche di ciascun Istituto Scolastico della città. In particolare, si pone in essere una duplice attività. Si opera dall'interno, con cicli di incontri con i giovani e con rapporti di collaborazione con gli insegnanti per fornire ai ragazzi suggerimenti utili a riconoscere possibili situazioni a rischio e nel contempo individuare gli interlocutori istituzionali a cui rivolgersi. Dall'esterno, attraverso un'attività mirata di contrasto ai fenomeni di pedofilia e di spaccio di sostanze stupefacenti con l'impiego di

personale qualificato coadiuvato da unità cinofile. Tale azione di vigilanza e' attuata al fine di contrastare qualsivoglia iniziativa criminale diretta al coinvolgimento degli studenti, in modo che l'azione di controllo risulti particolarmente diffusa e visibile, tanto da costituire un forte segnale della costante attenzione prestata dall'Amministrazione alla specifica problematica. Inoltre, l'attività preventiva ed investigativa offre il suo contributo anche per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, dell'intolleranza razziale, del "bullismo" e del vandalismo.

Nella fattispecie, gli interventi vengono decisi da un "Comitato Tecnico-Operativo", istituito all'interno dell'Osservatorio Scolastico, che si riunisce a richiesta e distribuisce i compiti istituzionali tra le varie forze di polizia ciascuna nel proprio ambito territoriale.

## ARRUOLAMENTI E CONCORSI

L'accesso ai vari ruoli della Polizia di Stato avviene mediante pubblici concorsi od arruolamenti, per esami e vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> serie speciale “Concorsi ed Esami”, ai quali possono partecipare entrambi i sessi qualora siano in possesso dei requisiti previsti.

### **TIPOLOGIA DEI CONCORSI ED ARRUOLAMENTI**

#### *Ruolo degli AGENTI*

---

Possono partecipare i cittadini italiani, di entrambi i sessi, d'età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30, in possesso della licenza di scuola media inferiore.

#### *Volontari in ferma prefissata di un anno nelle FF.AA*

---

Possono partecipare i cittadini italiani, di entrambi i sessi, d'età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 25, in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado.

#### *Volontari in ferma breve di tre anni nelle Forze Armate*

---

Possono partecipare i cittadini italiani, di entrambi i sessi, d'età non inferiore agli anni 17 e non superiore agli anni 25, in possesso della licenza media inferiore.

#### *Ruolo degli ISPETTORI*

---

Possono partecipare i cittadini italiani, di entrambi i sessi, d'età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado.

## *Ruolo dei COMMISSARI*

---

Possono partecipare i cittadini italiani, di entrambi i sessi, d'età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, in possesso del titolo di studio di cui all'art.3 del D.L. 5.10.2000, n.334 e successive modifiche. Fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art.17 comma 95, Legge 15.05.1997, n.127 e delle sue disposizioni attuative.

## *Ruoli TECNICI*

---

E' possibile partecipare a concorsi pubblici nei ruoli tecnici e sanitari della Polizia di Stato, secondo le modalità indicate negli specifici bandi di concorso.

Per ricevere ulteriori informazioni, ci si può rivolgere all'Ufficio Concorsi della Questura, sito in via pastificio, 20 aperto al pubblico Lunedì Mercoledì e Venerdì dalle ore 09,00 alle 12,00.

## *La preghiera del Poliziotto*

---

*San Michele Arcangelo,  
nostro celeste Patrono,  
che hai vinto gli spiriti ribelli - nemici della  
Verità e della Giustizia –  
rendi forti e generosi,  
nella reverenza e l'adesione alla Legge del Signore,  
quanti la Patria ha chiamato ad assicurare  
tra i suoi cittadini concordia, onestà e pace  
affinché - nel rispetto di ogni legge - sia  
alimentato lo spirito di umana fraternità.  
Per questo, imploriamo dal tuo Patrocinio  
rettitudine alle nostre menti,  
vigore ai nostri voleri,  
onestà agli affetti nostri,  
per la serenità delle nostre case  
e per la dignità della nostra terra!*

***Amen***